

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE E IL LABORATORIO  
EUROPEO DI SPETTROSCOPIE NON LINEARI (LENS)**

L'anno 2022, il giorno del mese di

**PREMESSO CHE**

- l'Università è il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è compito dell'Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra universitari di ricerca finanziati in tutto o in parte dallo Stato o da organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- con la legge n. 371/1991 è stato istituito presso l'Università degli Studi di Firenze il Laboratorio Europeo di Spettroscopie non lineari, in quanto segue denominato LENS;
- il LENS è un laboratorio universitario di ricerca a carattere nazionale ed internazionale, cui concorrono le Università italiane e di paesi stranieri ed altri centri di ricerca pubblici e privati, tramite rapporto convenzionale per gli scopi di cui all'art. 2 della legge istitutiva;
- il LENS ha personalità giuridica, gode di piena autonomia scientifica, finanziaria ed amministrativa entro i limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto;
- la legge istitutiva del LENS stabilisce, tra l'altro, che sono scopi del LENS:
  - a) facilitare la collaborazione scientifica tra i ricercatori europei nel campo delle spettroscopie non lineari;
  - b) fornire a ricercatori qualificati che ne facciano richiesta la più avanzata strumentazione e la necessaria assistenza tecnica e consulenza scientifica per l'esecuzione delle loro ricerche;
  - c) programmare e realizzare progetti di ricerca in collaborazione con Università ed Enti di ricerca, utilizzando le attrezzature di cui dispone;
  - d) condurre ricerche originali per lo sviluppo e l'affinamento di nuove tecniche nel campo della fisica, della biologia, della chimica e medicina;
  - e) promuovere a tutti i livelli scambi di idee, esperienze e competenze tecniche e scientifiche nelle aree di interesse per il laboratorio;

**CONSIDERATO**

- che nel LENS si svolgono attività di ricerca complementari a quelle condotte presso l'Università degli studi di Firenze con analoghi obiettivi quali la cooperazione con altri istituti di ricerca anche

stranieri, gli studi interdisciplinari ed il trasferimento tecnologico;

- che il LENS ha come membri ordinari l'Università degli studi di Firenze ed altre Università ed istituti stranieri;
- che l'Università di Firenze promuove la cooperazione con altre Università ed istituti di ricerca;
- che il LENS fornisce a ricercatori di Università ed enti di ricerca italiani e stranieri l'assistenza tecnica, scientifica e amministrativa per l'esecuzione di progetti nei campi della ricerca fondamentale e applicata, anche grazie alle attrezzature di avanguardia di cui dispone;
- che il LENS, oltre ad essere un'infrastruttura di ricerca di categoria europea, ad alta priorità nazionale e regionale, si colloca all'interno di una rete di infrastrutture europee e che al suo interno svolge una intensa attività di alta formazione;
- che pertanto è di reciproco interesse avviare un'intesa da concretizzarsi con separati atti e protocolli attuativi, mediante la quale, attraverso la programmazione dell'Università degli studi di Firenze, il LENS consegua strumenti, risorse e mezzi per il pieno perseguimento delle sue funzioni;
- che il LENS percepisce un contributo annuo di funzionamento erogato dal Ministero dell'Università e della ricerca nell'ambito degli stanziamenti destinati all'Università di Firenze;

#### **CONSIDERATO INOLTRE**

- l'esperienza del LENS in rilevanti progetti europei di diversa tipologia, molti dei quali nella categoria "excellent science";
- l'esperienza del LENS in alta formazione internazionale attraverso l'alto numero di progetti Marie Skłodowska-Curie;
- la rilevanza scientifica progettuale del LENS attraverso l'alto numero di progetti ERC presso la struttura;
- l'esperienza del LENS nella gestione dell'accoglienza di ricercatori anche stranieri;
- la posizione del LENS ai vertici del rapporto ANVUR dei piccoli centri di ricerca;
- la collaborazione del LENS con industrie negli ambiti specifici delle attività scientifiche.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

#### **TRA**

il Laboratorio Europeo di Spettroscopie non Lineari in seguito brevemente denominato "Laboratorio" o "LENS" legalmente rappresentato nella persona del Direttore Prof.ssa Elisabetta Cerbai,

E

l'Università degli studi di Firenze, in seguito brevemente denominata "Università", legalmente rappresentata dalla Rettore, Prof.ssa Alessandra Petrucci, a ciò autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 08 febbraio 2022.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Oggetto e contributo**

1. La presente convenzione è stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art 18-*bis* dello Statuto del Laboratorio previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 37/1991, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Firenze nell'adunanza del 5 luglio 1991.
2. La convenzione disciplina inoltre le attività di cui il LENS si può fare promotore anche a seguito di successivi accordi applicativi con le strutture di riferimento.
3. Il LENS percepisce un contributo annuo di funzionamento erogato dall'Università degli studi di Firenze a valere sul FFO ad oggi pari a 620.000,00 (seicentoventimila) euro al netto degli importi di cui all'art. 14.

### **Art. 2 – Locali nella disponibilità del LENS**

1. Le parti si danno atto che l'immobile posto in Sesto Fiorentino, Via Nello Carrara, n.1, come meglio specificato al comma successivo, di proprietà dell'Università degli studi di Firenze, è stato utilizzato per l'esercizio delle attività istituzionali, dal LENS, fin dalla sua realizzazione.
2. L'Università degli studi di Firenze continua a consentire al LENS, per l'esercizio delle attività istituzionali previste dalla legge n. 37/1991, l'utilizzazione gratuita dell'immobile posto in Sesto Fiorentino, Via Nello Carrara, n.1 individuato nel foglio di mappa n. 55 dalla particella n. 331 comprendente un'area sedime di 2334 mq e superficie lorda di 3515 mq, il tutto come meglio specificato nelle planimetrie che saranno allegate all'atto di comodato che le parti si impegnano a sottoscrivere a seguito della presente convenzione.

### **Art. 3 – Lavori o trasformazione dei locali in uso al LENS**

1. L'Università degli studi di Firenze si impegna a non frapporre veti od altri ostacoli ai lavori di trasformazione e di ampliamento dell'edificio sopradescritto che si rendessero necessari per l'esercizio e lo sviluppo delle attività istituzionali del Laboratorio, a condizione che:
  - a) ai relativi adempimenti amministrativi, ivi comprese le istanze di autorizzazioni o concessioni e quant'altro prescritto da leggi e da regolamenti, provveda con propri atti il competente organo del

Laboratorio;

b) l'Università sia dichiarata esente da qualsivoglia responsabilità per fatti, atti od omissioni connessi all'esecuzione dei lavori suddetti.

2. Dell'intenzione di provvedere all'esecuzione di opere, lavori e trasformazioni che comportino incremento di superfici coperte o di volumetrie e l'acquisizione di concessioni od autorizzazioni amministrative, il Laboratorio dovrà dare tempestiva comunicazione al Rettore dell'Università degli studi di Firenze, mediante PEC.

3. Dette opere, lavori o trasformazioni si intendono autorizzati dall'Università degli studi di Firenze ove entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione sopraindicata non pervengano rilievi da parte del Rettore.

4. Con riferimento agli immobili individuati all'art. 2, gli oneri relativi a lavori di manutenzione ordinaria sono a carico del LENS, quelli di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Università degli studi di Firenze.

5. Gli oneri per i lavori che comportino incrementi di superfici o di volumi potranno, su istanza dei competenti organi del LENS, essere assunti dall'Università degli studi di Firenze a proprio carico, totale o parziale, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo adottata in conformità del proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, se previamente autorizzati nelle forme previste dal precedente comma 3 e compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Università stessa.

6. L'Università degli studi di Firenze e il LENS possono definire in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione le modalità di partecipazione a bandi o avvisi pubblici relativi a proposte progettuali per la creazione, il rafforzamento o la valorizzazione di infrastrutture di ricerca, nonché la ripartizione degli eventuali oneri.

#### **Art. 4 – Professori e ricercatori che operano presso il LENS**

1. I professori e i ricercatori dell'Università degli studi di Firenze possono collaborare con il LENS, per le attività di ricerca, fermo rimanendo l'appartenenza ai ruoli dell'Ateneo. In tal caso la loro attività presso il Laboratorio è subordinata a specifica associatura, di durata annuale, disposta dal Direttore del LENS previo nulla osta del Rettore, acquisito il parere del Direttore del Dipartimento di afferenza.

2. Il personale docente e ricercatore dell'Università, che ai fini delle rispettive ricerche utilizza gli strumenti e le apparecchiature del Laboratorio, risponde a quest'ultimo del loro corretto impiego.

3. Detto personale è tenuto ad uniformarsi alle norme di sicurezza vigenti all'interno del Laboratorio.

4. Tutti i docenti ed i ricercatori dell'Università degli studi di Firenze, associati o convenzionati con il Laboratorio, possono utilizzare gratuitamente le apparecchiature scientifiche del Laboratorio stesso, nel

rispetto delle proprie norme interne.

#### **Art. 5 – Personale tecnico amministrativo che opera presso il LENS**

1. Il personale tecnico amministrativo afferente assegnato al LENS fa parte dei ruoli del personale dell'Università degli studi di Firenze ed usufruisce di tutte le prerogative e gli strumenti operativi del personale universitario. Tenuto conto dell'attuale organico, composto da nr. 13 unità, il Direttore Generale dell'Università degli Studi di Firenze potrà valutare, su richiesta del Direttore del LENS, l'assegnazione di ulteriori risorse di personale al Laboratorio, con possibilità di detrarre il relativo costo dal contributo annuo di funzionamento.

2. Il Direttore del LENS determina i compiti e le attività del personale in servizio presso il Laboratorio, nel rispetto dei livelli e delle qualifiche di appartenenza ed è tenuto a segnalare con la massima tempestività tutti gli atti ed i fatti che incidono sullo stato giuridico ed economico, ivi comprese le eventuali infrazioni disciplinari.

3. Tutti gli atti relativi all'amministrazione e alla gestione del personale amministrativo e tecnico in servizio presso il Laboratorio, ivi compresi i bandi di concorso per l'assunzione del personale a tempo determinato, i provvedimenti di nomina, gli atti modificativi del loro *status*, i procedimenti disciplinari, i provvedimenti estintivi del rapporto di impiego, sono di competenza del Direttore generale dell'Università degli studi di Firenze.

4. Il Responsabile amministrativo del LENS è nominato dal Direttore generale dell'Università degli studi di Firenze tra il personale universitario di categoria non inferiore alla D, in possesso di idonea specializzazione; le parti concordano che, ove per la complessità delle attività e per le responsabilità gestionali conferite, si reputi imprescindibile che l'incarico di Responsabile amministrativo del LENS sia svolto da personale di categoria EP, il Direttore generale, su istanza del Direttore del Laboratorio, può disporre l'assegnazione.

5. Il Responsabile amministrativo ha compiti di supporto degli organi di indirizzo e decisionali del LENS, di attuazione delle deliberazioni degli organi e compiti di carattere gestionale e strumentale relativi alle attività del LENS. Gli uffici dell'Università degli studi di Firenze garantiscono consulenza e supporto amministrativo laddove richiesto dal LENS con particolare riguardo agli aspetti legati alla tutela della proprietà intellettuale, alle questioni di carattere legale ed a quelle inerenti la materia degli appalti di beni e servizi.

6. Il Direttore del LENS, in relazione alla specificità delle attività del Laboratorio, potrà proporre al Direttore generale dell'Università degli studi di Firenze il conferimento di funzioni specialistiche a dipendenti in possesso di idonea qualificazione professionale. La proposta sarà valutata dal Direttore generale, che provvederà in merito previa eventuale procedura di selezione interna. Il relativo costo, ivi compreso l'onere a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 3, sarà posto a carico del Laboratorio qualora il Direttore generale ne ravvisi la necessità.

#### **Art. 6 – Assegni di ricerca**

Il LENS, a seguito di apposita delibera di programmazione del proprio Consiglio Direttivo, può richiedere all'Università degli studi di Firenze di attivare assegni di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca interamente finanziati con fondi disponibili nel proprio bilancio. L'Università degli studi di Firenze, per l'attivazione degli assegni individuali, con apposita procedura, le Unità amministrative competenti che seguiranno gli adempimenti amministrativi connessi alla fase applicativa, nel rispetto delle procedure previste nel Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010.

#### **Art. 7 – Dottorato**

1. Il LENS, a seguito di apposita delibera di programmazione del proprio Consiglio direttivo, può richiedere, nell'ambito della pianificazione di Ateneo, la partecipazione alla progettazione e alla realizzazione di corsi di dottorato per i settori scientifico-disciplinari interessati al progetto formativo. A tal fine l'Università degli studi di Firenze individuerà come sede amministrativa la struttura dipartimentale di riferimento, fermo restando l'impegno del LENS a concorrere alla gestione.

2. I suddetti corsi di dottorato, vengono istituiti con decreto del Rettore. Gli adempimenti amministrativi connessi alla fase applicativa fanno carico agli Uffici dell'Università degli studi di Firenze, nel rispetto delle procedure previste nel Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei Corsi e delle Scuole di dottorato.

#### **Art. 8 – Svolgimento dei tirocini**

1. In virtù della presente convenzione, ai fini dello svolgimento e della validità dei tirocini, il LENS viene considerato come una struttura dell'Università degli studi di Firenze e non un ente esterno, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 9 – Ricercatori a tempo determinato**

1. Il LENS, nell'ambito della sua programmazione scientifica multidisciplinare, può rappresentare all'Università degli studi di Firenze esigenze di reclutamento di ricercatori a tempo determinato, anche attraverso il finanziamento di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, nei settori concorsuali e eventuali settori scientifico-disciplinari inerenti l'ambito della ricerca specifica del LENS, secondo la tempistica definita degli organi di Ateneo.

2. Considerati gli interessi comuni perseguiti, la condivisione e complementarietà della ricerca realizzata presso il LENS con il contributo del personale docente e ricercatore dell'Università degli studi di Firenze, i risultati delle ricerche ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca potranno essere presentati da entrambe le parti, secondo le valutazioni e la procedura prevista dalla struttura di riferimento.

#### **Art. 10 – Copertura assicurativa, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Il LENS e l'Università degli studi di Firenze, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro. È onere del LENS comunicare tempestivamente all'Ateneo la notizia di eventuali infortuni occorsi nei locali del LENS a lavoratori dell'Università degli studi di Firenze così come definiti al successivo comma 7.

2. Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso i locali del LENS il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro del LENS, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dello stesso decreto. Inoltre, le parti concordano che, nel rispetto dell'art. 28 del decreto legislativo n. 81/2008 e dell'art. 109 del decreto legislativo n. 101/2020, il Documento di Valutazione dei Rischi, nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno predisposti dal LENS. Pertanto, il LENS si impegna ad istituire un proprio servizio di prevenzione e protezione e a nominare un proprio RSPP e, se del caso, un esperto di radioprotezione per gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Sarà cura della struttura che ospita le attività del lavoratore, fornire alla struttura di provenienza del lavoratore un estratto del proprio documento di valutazione dei rischi in cui siano elencati i rischi a cui è esposto il lavoratore che comportano attivazione della sorveglianza sanitaria, il fabbisogno formativo ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 81/2008 nonché le attività che non possono essere effettuate in gravidanza.

4. Ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, il Personale coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. A tutto il personale saranno forniti, i dispositivi di protezione (DPI) necessari, in base alla valutazione dei rischi, a contenere ogni eventuale rischio per la salute. Tale fornitura è a carico della struttura presso la quale il lavoratore svolge la propria attività. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti.

5. Il LENS è responsabile dell'adozione di tutte le misure di sicurezza che riguardano i propri impianti ed attrezzature.

6. Il personale dell'Università si atterrà alle disposizioni di emergenza (antincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento. Resta a carico del LENS la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in uso.

7. Qualora il personale, nel corso di una specifica attività, comunque riconducibile alle finalità del LENS, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento delle Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio

ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e di protezione da adottare.

8. La sorveglianza sanitaria del personale sarà assicurata dal proprio medico competente. Per il personale dell'Università degli studi di Firenze che comprende tecnici-amministrativi, docenti, assegnisti di ricerca, titolari di borsa di studio, studenti dottorandi la competenza è del medico competente dell'Università.

9. I costi relativi all'affidamento di incarichi professionali ed alla sorveglianza sanitaria prevista dalla già citata normativa sono a carico del soggetto individuato come Datore di Lavoro.

10. La formazione di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 81/2008 nonché la formazione delle squadre di primo soccorso e antincendio viene garantita ed effettuata dall'Università degli studi di Firenze. I relativi costi sono sostenuti dal LENS. Restano in capo ai rispettivi datori di lavoro, l'informazione ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 81/2008 e l'addestramento ai sensi dell'art. 37 dello stesso decreto inerenti ai luoghi ed alle attrezzature in cui viene effettuata l'attività lavorativa.

11. Il LENS provvede a stipulare a proprio nome e conto e con i fondi a propria disposizione, un apposito contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi ivi compresi gli addetti e gli operatori.

12. Il personale tecnico-amministrativo, docente e ricercatore dell'Università degli studi di Firenze è tutelato per infortuni dall'INAIL secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni. Sono parimenti tutelati dall'INAIL, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, gli studenti e i dottorandi dell'Università. Per gli studenti (compresi gli studenti in tesi) è prevista anche una tutela per infortuni tramite polizza stipulata con primaria compagnia assicurativa con premio a carico dell'Ateneo. Gli assegnisti di ricerca, i titolari di borsa di studio, i dottorandi e i tirocinanti dell'Università degli studi di Firenze possono usufruire della copertura assicurativa infortuni tramite adesione a polizza infortuni cumulativa stipulata dall'Ateneo con primaria compagnia assicurativa. Tale opportunità vale anche per gli assegnisti di ricerca e i titolari di borsa di studio del LENS, nonché altri studiosi e/o tirocinanti ammessi formalmente a partecipare alle attività svolte presso il LENS.

13. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dell'Università degli studi di Firenze sono RLS anche per il LENS.

#### **Art. 11 – Condivisione di conoscenze e prassi**

1. Gli organi di indirizzo di entrambe le parti operano affinché si realizzi la migliore collaborazione di conoscenze e prassi tra i rispettivi uffici amministrativi. Il Responsabile Amministrativo del LENS partecipa alle riunioni organizzative dei Responsabili di Dipartimento e alle riunioni organizzative e informative per il personale degli Uffici di Coordinamento.

2. L'obiettivo di entrambe le parti è l'omogeneizzazione delle procedure e la standardizzazione dei

processi a fine di rispetto dei principi di economicità, trasparenza e imparzialità del proprio operato.

3. L'Università degli studi di Firenze si impegna all'assistenza sugli standard di gestione tecnico-amministrativa ed eventuali nuovi aggiornamenti.

#### **Art. 12 – Gestione amministrativa**

1. Il LENS si impegna a garantire una gestione amministrativa nel rispetto dello statuto e dei regolamenti dell'Università degli studi di Firenze ove applicabili. L'Università per suo conto si impegna con accordi attuativi a favorire presso il LENS l'implementazione delle procedure e degli applicativi di riferimento che consentano gli allineamenti procedurali attesi.

#### **Art. 13 – Adempimenti a carico del LENS**

1. Con la presente convenzione il LENS si impegna a:

- a) mettere a disposizione dei ricercatori dell'Università degli studi di Firenze, associati e convenzionati, tutte le attrezzature del laboratorio necessarie per l'esecuzione delle loro ricerche, nel rispetto delle norme statutarie di questo;
- b) fornire ai docenti e ai ricercatori interessati la consulenza scientifica e l'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione delle loro ricerche;
- c) far svolgere presso di sé, totalmente o parzialmente, tesi di laurea e di dottorato e tirocini curriculari a studenti dell'Università degli studi di Firenze, mettendo a loro disposizione le attrezzature ed i materiali di normale consumo necessari all'esecuzione della tesi;
- d) informare periodicamente il Rettore dell'Università degli studi di Firenze, attraverso una relazione annuale del Direttore, dell'attività di ricerca svolta;
- e) trasmettere al Rettore il bilancio preventivo e consuntivo entro trenta giorni dalla loro approvazione;
- f) mettere a disposizione dell'Università le competenze scientifiche degli ospiti italiani e stranieri del Laboratorio per attività didattiche di diversi corsi di laurea, delle scuole di specializzazione, delle scuole dirette a fini speciali, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca, su richiesta dei competenti organi accademici e previo assenso degli interessati;
- g) ad indicare l'Università degli studi di Firenze come parte terza nei progetti di ricerca.

#### **Art. 14 – Adempimenti e oneri a carico dell'Università degli studi di Firenze**

1. Per parte sua l'Università degli studi di Firenze si impegna a:

- a) fornire tutto il proprio sostegno, sul piano nazionale ed internazionale, per lo sviluppo scientifico del Laboratorio;
- b) sostenere eventuali richieste da parte del LENS di finanziamenti straordinari per grandi apparecchiature da sottoporre al Ministero dell'Università e della ricerca o ad altre Istituzioni, sia

pubbliche che private;

- c) fornire, compatibilmente con il proprio assetto organizzativo, la più ampia collaborazione per favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali del Laboratorio;
- d) prevedere, nei propri bandi di gara, che il LENS, ove di suo interesse, possa approvvigionarsi con il fornitore selezionato dall'Università;
- e) farsi carico delle spese di gestione sostenute dal LENS per le somministrazioni relative a gas, acqua ed energia elettrica e rete informatica nella misura che risulterà documentata;
- f) assicurare ai borsisti e assegnisti LENS l'accesso alla procedura di autenticazione unica della matricola per personale esterno, su richiesta del Direttore del LENS.

2. La quota associativa prevista, ai sensi art. 3 della legge n. 37/1991, a carico dell'Università degli studi di Firenze quale membro ordinario del Laboratorio, si intende assolta dagli impegni di cui al comma 1.

#### **Art. 15 – Attività per conto terzi**

1. Per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionata da terzi, il personale tecnico amministrativo e docente dell'Università degli studi di Firenze associato al LENS può essere considerato destinatario di incarichi, per le attività previste e nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi.

#### **Art. 16 – Proprietà intellettuale**

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito della presente Convenzione non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.

3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui alla presente Convenzione solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.

4. Le Parti convengono che la proprietà intellettuale ed industriale prodotta da personale dell'Università degli studi di Firenze associato al LENS nella propria attività di ricerca presso quest'ultimo sarà regolata dal Protocollo attuativo in materia di ricerca della presente Convenzione.

#### **Art. 17 – Servizi informatici**

1. L'Università degli studi di Firenze assicura il servizio di connettività locale e geografica della rete dati nei locali occupati dal personale del LENS sia in modalità wired che in modalità wireless. A tale scopo l'Università mette a disposizione del LENS uno spazio di indirizzamento basato su IP pubblici con subnet IPv4 ed IPv6 derivanti dalle classi assegnate dal GARR all'Università degli Studi di Firenze.

2. L'Università degli studi di Firenze inoltre assicura:

a) la gestione e manutenzione dell'infrastruttura fisica e logica della rete locale del LENS;

b) il servizio di telefonia, in modalità voip, integrato nella stessa infrastruttura operante nel contesto del polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino;

c) i servizi di sicurezza informatica della rete dati con le stesse modalità utilizzate al proprio interno.

### **Art. 18 – Trattamento dati personali**

1. I dati personali contenuti nella convenzione saranno trattati ai sensi del regolamento UE (RGPD) n. 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, allo scopo di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

2. Le Parti tratteranno i dati personali (es. nominativi, indirizzi mail e numeri di telefono aziendali) dei propri dipendenti, collaboratori, e soggetti referenti che siano a qualsiasi titolo coinvolti nella attività di negoziazione, stipula od esecuzione della presente Convenzione (collettivamente gli "Interessati"), per le finalità nella medesima previste nel rispetto dei principi di cui all'art 5 del regolamento UE (RGPD) n. 679/2016.

3. Le Parti s'impegnano, qualora si rendesse necessario, a trattare ulteriori dati personali e eventuali categorie di dati personali per le finalità della presente Convenzione nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali provvedendo a:

a) mettere in atto misure tecniche e organizzative secondo quanto previsto dall'art. 32 del regolamento UE (RGPD) Regolamento UE (RGPD) n. 679/2016 del Regolamento UE (RGPD) n. 679/2016 Regolamento UE (RGPD) n. 679/2016 Regolamento UE (RGPD) n. 679/2016;

b) verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati;

c) custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

4. Le Parti, altresì, concordano che eventualmente in caso di necessità regoleranno in dettaglio le reciproche obbligazioni relative al pieno rispetto della normativa vigente.

5. Entrambe le parti s'impegnano al rispetto di tutti gli altri obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di protezione dati, si assumono le correlate responsabilità per quanto di propria

spettanza e si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dalla normativa in materia di protezione di dati.

#### **Art. 19 – Responsabile per la protezione dei dati**

1. Nell'ambito dei propri fini istituzionali e della propria autonomia scientifica, finanziaria ed amministrativa entro i limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto per le operazioni di trattamento di dati personali il LENS si qualifica quale titolare del trattamento, distinto e autonomo dall'Università degli studi di Firenze.
2. L'Università degli studi di Firenze rimane titolare del trattamento per le funzioni di supporto amministrativo e gestionale che le competono in virtù della presente Convenzione quali, a titolo esemplificativo, l'amministrazione e la gestione del personale e le procedure selettive.
3. Il LENS in qualità di titolare del trattamento deve adempiere agli obblighi imposti dal regolamento UE (RGPD) n. 679/2016.
4. Considerato che nell'ambito degli obblighi previsti dalla normativa europea per le pubbliche amministrazioni è prevista la nomina di un responsabile per la protezione dei dati (di seguito anche RPD) ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE (RGPD) n. 679/2016 che deve fornire al titolare del trattamento supporto nelle attività di trattamento dei dati personali e nello specifico:
  - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento UE (RGPD) n. 679/2016, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
  - b) sorvegliare l'osservanza del regolamento UE (RGPD) n. 679/2016, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento UE (RGPD) n. 679/2016;
  - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
  - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del regolamento UE (RGPD) n. 679/2016 ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
5. Il LENS, nel dare seguito all'obbligo su citato, potrà manifestare l'intenzione di avvalersi del responsabile per la protezione dei dati dell'Università degli studi di Firenze e della correlata struttura di supporto così come previsto dall'art. 37, par. 3, del regolamento UE (RGPD) n. 679/201, tenendo conto che:

- a) nel LENS si svolgono attività di ricerca; complementari a quelle condotte presso l'Università degli studi di Firenze con analoghi obiettivi quali la cooperazione con altri istituti di ricerca anche stranieri, gli studi interdisciplinari ed il trasferimento tecnologico;
  - b) il LENS, pur nell'ambito della propria autonomia, non ha accesso a procedure e strumenti caratterizzanti lo svolgimento dei compiti assegnati al RPD.
6. L'Università degli studi di Firenze mette a disposizione del LENS le risorse umane e strumentali necessarie agli assolvimenti degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dati a carico del titolare del trattamento con apposito *addendum* che regola tale collaborazione. L'*addendum*, sottoscritto fra le parti in data 16 settembre 2021 (Contratti – Convenzioni Repertorio n. 2448/2021 Prot n. 238046 del 16/09/2021) con la sottoscrizione della presente convenzione, si intende rinnovato per tutta la durata di quest'ultima.

#### **Art. 20 – Indennità del Direttore del LENS**

1. Lo svolgimento dell'incarico di Direttore dell'Ente è remunerato con un'indennità annua deliberata dal Consiglio direttivo del LENS. Tale indennità è a carico del LENS e rientra nel contributo annuo di cui al precedente articolo 1 comma 3.

#### **Art. 21 – Durata**

1. La presente convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, anche a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente ed ha la durata di sette anni.
2. Essa è rinnovabile per uguale periodo con manifestazione espressa di entrambe le parti, ove non intervenga disdetta da parte di un contraente da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza.

#### **Art. 22 – Accordi aggiuntivi**

1. L'Università degli studi di Firenze ed il LENS convengono che ove si manifestino esigenze non previste nel presente accordo per la cui soddisfazione si renda necessaria la collaborazione fra le due parti, le relative soluzioni potranno essere raggiunte attraverso accordi aggiuntivi alla presente convenzione.

#### **Art. 23 – Registrazione**

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ed è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine. Le spese di bollo saranno equamente distribuite tra le Parti.

#### **Art. 24 – Scioglimento**

1. In caso di scioglimento ai sensi dell'art. 21 dello statuto tutti i beni mobili del Laboratorio ivi compresi gli strumenti e le apparecchiature scientifiche, saranno acquisiti al patrimonio dell'Università degli studi di Firenze, che li ripartirà fra i Dipartimenti, secondo le indicazioni date da una commissione formata dai Direttori dei Dipartimenti interessati, e da un funzionario dell'Università nominato dal Rettore.

## **Art. 25 – Risoluzione controversie**

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente Atto convenzionale, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita dal decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010.

Per L'Università degli Studi di Firenze  
La Rettrice  
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Per il Laboratorio Europeo di Spettroscopie non Lineari (LENS)  
Il Direttore  
Prof.ssa Elisabetta Cerbai